



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

(AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)

ACCORDO PER IL CONCORSO DI UN ELICOTTERO NH500D DELL'ARMA DEI CARABINIERI DA IMPIEGARE NEL CORSO DELLA CAMPAGNA AIB ESTIVA 2017, NELLA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Dipartimento), rappresentata dal Vice Capo Dipartimento, Dr. Angelo Borrelli giusta delega n° 2914 del 28/07/17

e

L'ARMA DEI CARABINIERI (di seguito Arma), rappresentata dal Generale di Brigata Gino Micale, Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

e

LA REGIONE SICILIANA, rappresentata dal Dott. Filippo Principato, responsabile del Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale della Regione Siciliana, giusta nota di delega del Comando del Corpo Forestale R.S. n.086144 del 24 luglio 2017:

di seguito congiuntamente le Parti

VISTO il comma 2, dell'articolo 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ai sensi del quale "Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale";

VISTO l'articolo 6, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il quale prevede che "all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati";

VISTO l'articolo 7, comma 3, para c, della legge 21 novembre 2000, n. 353 per il quale "Le regioni programmano la lotta attiva..." contro gli incendi boschivi "...e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'"Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";

PREMESSO

- che a causa della straordinarietà della temperature, ben oltre le medie stagionali, e delle conseguenze derivanti da un prolungato periodo di siccità, si sono determinate situazioni meteo climatiche che favoriscono gravi fenomeni di combustione diffusi sul territorio nazionale;
 - che la Regione Siciliana, il 26 luglio 2017, ha stipulato con il Dipartimento Protezione Civile e con il Ministero Difesa rappresentato dal Comando Operativo di Vertice Interforze un accordo per il concorso di assetti aerei ad ala rotante della Difesa da impiegare nel corso della campagna AIB estiva 2017;
 - che, con nota n. 18967/113-7 del 19 luglio, l'Arma ha reso disponibili al Dipartimento 4 elicotteri NH500D, da impiegare per le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in ambito nazionale;
 - che il Dipartimento, con nota DPC n. 48681 del 25 luglio 2017, ha chiesto all'Arma la possibilità di rischierare un elicottero in Sicilia a uso esclusivo antincendio e con impiego operativo regionale;
 - che il ricorso all'assetto in questione potrebbe supplire, sia pure in modo limitato, alla mancanza del dispositivo AIB regionale durante la campagna AIB estiva 2017;
 - che la Regione Siciliana ha effettuato delle valutazioni tenendo conto delle esigenze operative e delle disponibilità di bilancio;
 - che appare opportuno disciplinare le modalità operative, nonché gli aspetti amministrativi, afferenti all'attività che dovrà essere assicurata nel corso della Campagna AIB estiva 2017;
- che l'attività resa dall'Arma richiede l'organizzazione e lo svolgimento di una serie di attività di natura operativa, tecnico-logistica e organizzativa con associati costi di gestione per i quali è necessario che assicurare l'occorrente copertura finanziaria;
- che il ristoro delle ore di volo effettuate dall'aeromobile sarà computato utilizzando la colonna "C" della Tabella di onerosità – Ed. 2015 approvata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
 - che il Dipartimento, in via del tutto straordinaria, interviene nel presente Atto per contemperare le esigenze delle Parti intervenute;
 - che sono intercorsi contatti tra le Parti per la definizione di un Accordo in materia ai sensi della normativa vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONVENUTO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premesse

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2

Oggetto

Il presente Accordo, valido per la Campagna AIB estiva 2017, regola l'utilizzo di n. 1 elicottero NH500D dell'Arma in prontezza AIB presso il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Palermo, da impiegare nella lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le modalità di assolvimento delle onerosità connesse con detto servizio.

Art. 3

Durata

Il presente Accordo ha validità a partire dal 30 luglio 2017, con termine il 30 settembre 2017.

In caso di comprovate successive necessità le Parti potranno, con le modalità indicate all'art. 6, disporre l'estensione della validità dell'Accordo oltre il termine di cui al comma 1 e sino a cessazione delle stesse.

Art. 4

Modalità di impiego

1. Nel periodo indicato all'art. 3, l'Arma mette a disposizione della Regione Siciliana 1 elicottero NH500D per complessive 100 ore di volo (di cui 90 ore di volo per attività operativa e n. 10 ore per il trasferimento dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Roma Urbe).
2. Il coordinamento dell'impiego degli elicotteri per le esigenze AIB è affidato alla SOUP regionale, secondo le modalità di seguito brevemente indicate:
 - a. la richiesta di intervento dell'elicottero dovrà essere formulata alla Sala Operativa del Comando Generale dell'Arma;
 - b. la disponibilità dell'elicottero dovrà essere garantita nell'arco orario dalle 8:00 alle 20:00 con una prontezza di 30 minuti, per un impiego, di massima, di due sortite al giorno, tenuto conto dell'esigenza di preservare la funzionalità del velivolo.
Resta salva la insindacabile decisione del pilota di non intraprendere la missione o di interromperla per avverse condizioni meteorologiche;
 - c. l'utilizzo dell'elicottero avviene nel territorio amministrativo della Regione, entro un raggio d'azione, di massima, fissato in 50 miglia nautiche dalla base di schieramento, con esclusione, per ragioni di sicurezza, delle isole minori.
3. La prontezza è definita come il tempo massimo che intercorre tra l'autorizzazione all'intervento da parte della Sala Operativa e il decollo dell'elicottero.
4. L'Arma e la SOUP provvedono, con semplice comunicazione scritta, a regolare, in dettaglio, le modalità di attivazione degli elicotteri per le esigenze operative, tenendone informato il Dipartimento - Centro Operativo Aereo Unificato (di seguito COAU).

Art. 5

Rimborso degli oneri

1. Trattandosi di valutazioni previsionali, l'importo massimo complessivo del presente Atto è definito in € 166.432,00 (euro centosessantaseimilaquattrocentotrentadue/00), di cui:

- a. fino a € 75.432,00 (euro settantacinquemilaquattrocentotrentadue/00) per un numero massimo di ore di volo operative indicate all'Art. 4, para 1 e per l'impiego di mezzi e materiali necessari al relativo supporto logistico aeroportuale. L'importo calcolato è conforme alla colonna "C" della Tabella di onerosità (ed. 2015) approvata dal Capo di Stato Maggiore della Difesa che, ancorché non allegata, forma parte integrante del presente Atto.
 - b. fino a € 71.000,00 (euro settantunomila/00) per i compensi relativi all'impiego del personale (spese di missione e compensi per lo straordinario);
 - c. fino a € 20.000,00 (euro ventimila/00) per spese non preventivabili relative a materiali, logistica, imprevisti e varie.
2. La Regione Siciliana si impegna a rimborsare all'Arma gli oneri sostenuti per il funzionamento dell'elicottero messo a disposizione per le esigenze AIB e le relative spese del personale ad esso connesse.
 3. Ai fini del rimborso, il Comando Generale accentrerà i relativi dati per il successivo invio, entro il 15 novembre 2017, alla Regione Siciliana per il conseguente riscontro. Le richieste di rimborso saranno corredate:
 - a. per i costi di cui al precedente punto 1.a., del riepilogo giornaliero delle ore di volo effettuate, a seguito di ordini di missione richieste dalla SOUP a fronte del presente Accordo;
 - b. per i costi di cui al precedente punto 1.b., di uno schema analitico delle spese sostenute unitamente alla dichiarazione delle prestazioni rese dal personale nonché degli oneri a rimborso connessi con l'assolvimento degli impegni di cui al presente Accordo.
 4. Ai fini del rimborso, la documentazione presentata sarà valutata dal personale della Regione Siciliana che produrrà apposita relazione - contenente l'importo delle spese/costi da rimborsare - che sarà consegnata all'Ufficio Bilancio della Regione per le attività successive.
 5. Il rimborso degli oneri sostenuti per la resa dell'attività concorsuale sarà effettuato a consuntivo, mediante versamento in conto entrate dello Stato, capo X capitolo 3458 per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, della legge 225 del 1992.

Art. 6

Adeguamenti

Le Parti, di comune accordo, si riservano di procedere alle eventuali integrazioni e/o adeguamenti al presente accordo, con specifico riferimento agli aspetti tecnico-operativi o finanziari, con apposito Atto Aggiuntivo.

Art. 7

Responsabilità

1. In relazione agli eventuali danni, imputabili a personale dell'Arma, a titolo di dolo, colpa, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di regolamenti o di norme tecniche pertinenti alla materia, arrecati, nel corso dell'attività concorsuale oggetto del presente protocollo, sia a persone che a cose a chiunque appartenenti e a seguito dei quali dovessero sorgere cause o liti, l'Arma si impegna a sollevare il Dipartimento e la Regione Siciliana da ogni responsabilità ed onere connesso, chiedendone l'estromissione nel giudizio eventualmente instaurato.
2. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 748 e 798 del Codice della Navigazione.

Art. 8

Risoluzione/Sospensione

1. Il presente Accordo può essere risolto, ovvero temporaneamente sospeso, in qualsiasi momento nel caso in cui la prestazione di una delle Parti sia divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, nonché per inadempimento delle reciproche obbligazioni assunte, senza alcun onere per le Parti e senza alcun diritto di rivalsa, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite.
2. Relativamente a temporanee sospensioni del servizio l'Arma si impegna a darne comunicazione con congruo preavviso alla Regione Siciliana ed al COAU.

Art. 9

Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. A) punto 2 del D.Lgs. 104/2010.

Art. 10

Disciplina delle controversie

Il presente Accordo è soggetto al controllo da parte degli Organi di controllo delle parti intervenute.

Per il
Dipartimento della Protezione
Civile
Il Vice Capo Dipartimento
Dott. Angelo Borrelli

Per la
Regione Siciliana
Dott. Filippo Principato

Per
L'Arma dei Carabinieri
Il Capo del II Reparto del
Comando Generale
Gen. B. Gino Micale

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti intervenute, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.